

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI GUARDIAGRELE**

( Provincia di Chieti )

- Ufficio Tecnico comunale -

\*\*\*\*\*

ADEGUAMENTO NORMATIVO E CARTOGRAFICO DEGLI ATTI DI PRG  
ALLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON  
ATTO N. 41/14 DEL 29.04.1992 IN SEDE DI DEFINITIVA  
APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

-----

PRG DEFINITIVAMENTE APPROVATO - TESTO COORDINATO DELLA  
NORMATIVA TECNICA

**F.9 NORMATIVA TECNICA**

- TITOLO V: Tutela ambientale

-----

Guardiagrele li 12 1 DIC. 1992

**IL DIRETTORE**  
**DELL' UFFICIO TECNICO**  
(ing. Carlo CRISTINT)

*Carlo Cristint*



\*\*\*\*\*

**PIANO REGOLATORE GENERALE - 1988**

il sindaco

l'assessore

il segretario comunale

NUOVA ADOZIONE 1989


TAV.  
17.9  
V

Copia conforme per uso  
Guardiagrele, 11.9 MAR. 1990

Il Segretario Capo

**COMUNE**  
**DI**  
**GUARDIAGRELE**

Amministrazione Prov. - CHIETI  
SERVIZIO URBANISTICO  
PROT. N. 184  
DATA 24 MAR. 1990



contenuto:

■ **PROGETTO URBANISTICO** ■  
**NORMATIVA TECNICA**  
**TITOLO V: TUTELA AMBIENTALE**

progettista:

dott. ing. **fulvio catalano**

c.so europa, 3 - vasto (ch) - tel. 0873/69315

collaboratori:

ing. **clodoveo mari**



## NORMATIVA TECNICA

### TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE


#### IGIENE E TUTELA DELL'AMBIENTE

##### Art. 1

##### SALUBRITA' DEL SUOLO

1 - E' possibile costruire su terreni utilizzati come deposito di immondizie, di letame e di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, solo dopo il completo ed integrale risanamento del sottosuolo.

2 - Le aree cimiteriali dismesse, per le quali sia stata deliberata la soppressione, non possono avere altre destinazioni se non dopo 15 anni dall'ultima inumazione. Prima di essere utilizzato per altri usi il terreno del cimitero soppres-



so deve essere dissodato per la profondità di almeno 2 mt. I resti umani eventualmente rinvenibili devono essere disposti in altro cimitero.

3 - Se il terreno destinato alla costruzione è umido e soggetto all'invasione di acque, superficiali o sotterranee, occorre effettuare preventivamente adeguati drenaggi superficiali e/o profondi, fino alla completa bonifica del suolo e del sottosuolo.

4 - In caso di realizzazione di rilevati e/o colmate, è vietato fare uso di terra inquinata o di materiale inquinante.

5 - Per tutte le costruzioni, è obbligatorio adottare sistemi di impermeabilizzazione idonei ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni alle strutture sovrastanti.



Art. 2

SCARICHI E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

1 - Le acque vanno classificate in:

- Acque bianche: piovane o derivanti dallo scioglimento della neve;
- Acque nere: derivanti dagli scarichi degli insediamenti civili;
- Acque trattate: provenienti da lavorazioni industriali.

2 - Gli scarichi di qualsiasi tipo, diretti e indiretti in acque superficiali e sotterranee, e nelle fognature, nel suolo e nel sottosuolo, devono rispondere ai limiti di accettabilità previsti dalla legge 10.5.1976, n.319, allegati applicativi (tabelle A e C), e successive modifiche ed integrazioni.



3 - La misurazione degli scarichi deve essere effettuata immediatamente a monte dei punti di immissione nei corpi ricettori, rendendoli accessibili per il prelievo dei campioni da parte della autorità competente preposta al controllo.

4 - In nessun caso potranno conseguirsi i limiti di accettabilità, mediante diluizione con acque appositamente prelevate.

5 - Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

6 - L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti ai sensi delle leggi 319/76, 650/79 e successive modifiche ed integrazioni.

7 - Per cambiamenti di destinazione, ampliamenti, ristrutturazioni, trasferimenti di impianti produttivi esistenti, deve essere richiesta alle



autorità competenti, tramite l'Amministrazione comunale, nuova autorizzazione allo scarico.

8 - Le autorità preposte sono tenute a certificare per il nuovo impianto produttivo in base alla documentazione presentata ed agli accertamenti effettuati le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ponendole a confronto con quelle dello scarico precedente.

9 - Gli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti civili sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti emanati dalla autorità locale.

10 - Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo fognatura. I nuovi condotti di scarico sono immessi nella fognatura, su autorizzazione del Sindaco.



11 - Le acque nere devono essere convogliate all'innesto della fognatura ad esse riservate.


12 - Le condotte e le opere d'arte delle fognature devono essere:

- a) impermeabili alle penetrazioni di acqua dall'esterno ed alla fuoruscita di liquami;
- b) di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dalle acque convogliate.

13 - Nel caso che la fognatura sia dotata di impianto centralizzato di depurazione, il Comune può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento previsto.

L'allacciamento deve essere autorizzato dal Sindaco una volta assicurato lo smaltimento attraverso particolari ed idonei sistemi di raccolta e dispersione.





14 - In mancanza di fognatura, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

15 - Per insediamenti di entità superiore a 50 vani oppure a 5.000 mc., gli scarichi debbono essere convogliati in impianti di depurazione di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio ed agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Le autorità competenti al controllo possono dettare le norme necessarie a garantire i limiti di accettabilità dell'effluente.

16 - Per gli scarichi di insediamenti civili di entità inferiore a 50 vani oppure a 5.000 mc.,



sono consentite le fosse settiche di tipo Imhoff. Dette vasche devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere una idonea raccolta del fango nello scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato. Le vasche devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 3 metri dai muri di fondazione a non meno di 20 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.


Possono essere usati i pozzi neri solo per abitazioni o locali di cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 litri giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di

cucine e lavanderie.

I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte, pozzi e serbatoi per acque potabili.

Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una capacità di 300/400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18/20 persone.

Sia nelle fosse Imhoff che nei pozzi neri i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.



17 - Nelle zone non servite da fognature, le acque meteoriche devono essere opportunamente convogliate, allontanate dall'edificio e fatte confluire verso colatoi o corsi d'acqua, in modo da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti.

PROVINCIA  
\* 125 \*


Art. 3

MODALITA' DI SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DA  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -

1 - Gli scarichi degli insediamenti produttivi  
sono soggetti alle seguenti norme:

a) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiale devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n.319, come modificata dall'art.22 della L.650/79;

b) nel caso di recapito in pubbliche fognature devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella C allegata alla citata legge 319/1976, e successivamente all'avvio del medesimo devono adeguarsi ai limiti di accettabili-




tà, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dall'Ente addetto alla gestione dell'impianto stesso;

c) possono avere recapito sul ruolo, anche adibito ad uso agricolo, purchè le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola, o nel sottosuolo (esclusi i casi nei quali possono essere danneggiate le falde acquifere) nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali..

2 - Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti dovranno adeguarsi alle norme del presente articolo nei tempi, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi.

3 - Le opere di disinquinamento vengono considerate opere di manutenzione straordinaria e vengono pertanto assoggettate alle procedure autorizzati-



ve di cui all'art.48 della L.457/1978, con la riduzione a trenta giorni del termine per la risposta del Sindaco.


4 - L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Art. 4

INQUINAMENTI

1 - Tutte le costruzioni e gli impianti da trasformare o realizzare ex-novo, devono essere efficientemente attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto. Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.





Art. 5

RIFORMIMENTO IDRICO

Usi civili

1 - Possono comprendersi fra gli usi civili gli usi, purchè derivati da sistemi pubblici di distribuzione dell'acqua: domestici (residenziali), innaffiamento privato, speciali (refrigerazione di edifici), commerciali, comunitari, industriali (per uso potabile degli addetti).

2 - Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia.

3 - Nelle zone prive di acquedotto comunale, essendo gli usi civili prioritari ed insopprimibi-

li, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi, ma in tal caso l'apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dal Sindaco.

4 - Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili col pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiatura per il sollevamento dell'acqua.


#### usi industriali

5 - Agli insediamenti industriali l'Amministrazione comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare il prelievo dell'acqua, specie per il raffreddamento, tramite riciclo.

6 - Qualora l'approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto, acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l'impiego di acqua di falda e di sorgente, valutando la possibilità di integrare l'uso delle acque fra settori diversi (civili, industriale, agricolo).

7 - Tali disposizioni potranno essere dettate dall'Amministrazione comunale, o dalle Autorità competenti al controllo degli scarichi idrici ai sensi della legge n.319/1976.

8 - Nel caso che l'insediamento produttivo debba ricorrere al prelievo di acque di falda, l'apertura del pozzo è soggetta ad autorizzazione e denuncia.



9 - Non è consentito il prelievo di acqua allo scopo esclusivo di diluire gli scarichi con caratteristiche difformi da quelle fissate dalle leggi 319/1976 e 650/1979.

10 - Le acque prelevate da un corpo idrico superficiale debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazione di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

11 - Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni, con periodicità non superiore all'anno.

Art. 6

COSTRUZIONI RURALI

1 - Le abitazioni rurali sono quelle comprese nel territorio agricolo, identificato dal Piano regolatore e sono soggette a prescrizioni particolari a tutte le norme relative agli altri fabbricati destinati alla residenza.

2 - Gli edifici rurali devono essere situati su terreni asciutti, che abbiano le falde acquifere assai profonde. Ove ciò non sia possibile, gli interrati ed i piani a livello di campagna devono essere protetti dalla umidità con idonei accorgimenti ed impermeabilizzazioni.

3 - In assenza di scantinati, tutti i locali del piano terreno devono essere muniti di vespai ben ventilati, alti non meno di cm.70.

4 - Le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche se attraverso scale e passaggi o infissi, sono vietate.

5 - I muri delle abitazioni rurali non possono essere direttamente addossati a pareti di terra e debbono distare da questa non meno di mt.2, onde realizzare una opportuna intercapedine adeguatamente ventilata tra la terra ed il fabbricato.

6 - I muri di sostegno possono essere costruiti ad una distanza dal fabbricato non inferiore a mt.2, realizzando, in tale spazio, opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

7 - Ogni edificio rurale deve essere fornito di acqua potabile, essere munito di canali e di gronde e fluviali, essere circondato per tutto il

perimetro da un marciapiede costruito a regola d'arte, largo non meno di mt.0,80.

8 - Ove non sia possibile l'allaccio alle reti principali, le acque di scarico devono essere convogliate e smaltite in condotti fognari disposti ad idonea distanza dalle coltivazioni e realizzati in modo da impedire dispersioni del liquame.

9 - I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case rurali devono essere sistemati in modo da evitare ristagno delle acque meteoriche.

10 - Le stalle, i ricoveri di animali ed i loro annessi devono essere indipendenti dall'abitazione e posti ad una distanza non inferiore a mt.20 da questa e dalla viabilità di uso pubblico.

11 - Le stalle devono avere:

- a) ventilazione ed illuminazione adeguate;
- b) una altezza minima di mt.3 da pavimento a soffitto;
- c) una superficie utile non inferiore a mq.10 per ogni capo grosso di bestiame e di mq.5 per ogni per ogni minuto;
- d) il pavimento costruito con materiali impermeabili, munito dei necessari scoli;
- e) le pareti intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile sino ad una altezza minima di mt.2;
- f) le mangiatoie realizzate con angoli lisci e arrotondati e con materiale facilmente lavabile.

12 - Le deiezioni e il letame prodotti dal bestiame devono essere giornalmente portati alle apposite concimaie.



ART. 7

Antenne radiotelevisive o di telecomunicazione

1 - Nelle nuove costruzioni, nei restauri, nelle ristrutturazioni e negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici con più di un'unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più parcheggi radio o televisivi necessitanti di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna.

2 - Le antenne debbono essere collocate ed ancorate in modo tale da presentare una sufficiente sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche prevedibili in loco.

3 - Per gli impianti rice-trasmittenti devono essere osservate le procedure autorizzative in materia. Per installazioni esterne relative a tali impianti di telecomunicazione deve essere richiesta specifica autorizzazione al Sindaco.

4 - La domanda di autorizzazione va controfirmata anche dal soggetto avente titolo ad ottenere la concessione edilizia per l'immobile sul quale

viene installata l'antenna per l'impianto trasmettente.

5 - Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. I cavi devono:

- essere disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni;
- se collocati all'esterno devono essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti;
- se la soluzione dell'incasso non è praticabile in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cavi devono essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria.

6 - Negli edifici sulla cui copertura siano installate più di due antenne radio-televisive, i proprietari devono provvedere a sostituirle mediante un'unica antenna centralizzata, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 8


Elementi di arredo

1 - I chioschi, le cabine telefoniche, le pensiline di riparo per le fermate di servizi di trasporto pubblico, anche se di tipo precario e provvisorio, devono armonizzarsi con l'ambiente ed essere realizzati in base ad un progetto organico di arredo urbano.

2 - Le cabine telefoniche, le pensiline a protezione delle fermate di autobus, e dei mezzi di trasporto pubblico, devono, inoltre, essere conformi alle caratteristiche descritte dal D.P.R. 384/1978.

3 - In particolare, le cabine telefoniche devono avere dimensioni non inferiori a m.0,90 x 1,30, la porta apribile verso l'esterno di larghezza minima di m.0,85 ed il pavimento con dislivello, rispetto all'esterno, non superiore a cm.2,5.

4 - Analoga prescrizione per la quota del pavimento vale per le pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.



5 - Ad eccezione degli impianti eseguiti direttamente dal Comune, tutti gli elementi di arredo urbano sono soggetti ad autorizzazione.

6 - Gli indicatori e gli impianti relativi a servizi pubblici, le insegne-pubblicitarie, la segnaletica stradale possono essere installati dal Comune, dagli enti istituzionalmente competenti all'erogazione dei servizi pubblici e dagli Enti di gestione delle strade sulle pareti esterne degli edifici.

ART. 9

Marciapiedi, porticati e percorsi pedonali

1 - I marciapiedi, i porticati ed in genere tutti gli spazi di passaggio pubblico pedonale devono essere lastricati con materiale antisdrucchiabile.

2 - Nel caso che gli spazi di passaggio prospettino su aree sottostanti ad un livello superiore a cm.30, è prescritta l'adozione di parapetti o di altro tipo di protezione. Se il dislivello è inferiore a 30 cm. gli spazi pedonali devono essere circoscritti da cordoli di altezza di almeno 10 cm..

3 - I marciapiedi lungo le strade non devono avere larghezza inferiore a m.1,50.

4 - La larghezza minima dei percorsi pedonali può essere ridotta a m.1,20, solo nel caso di accessi a edifici e/o attrezzature private.

ART. 10

Elementi aggettanti e tende mobili

1 - Per non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici, prospettanti su pubblici passaggi o su spazi di uso comune, anche se di proprietà privata, non devono avere aggetti maggiori di cm.10 al di sotto della quota di m.3,50, misurata dal piano di calpestio del pubblico passaggio.

2 - La limitazione va applicata anche alle parti mobili degli infissi. Nel caso di infissi posti a quota inferiore a m.3,50, da aprirsi verso l'esterno, gli stessi devono essere opportunamente arretrati.

3 - Per tali opere, non occorre autorizzazione. La collocazione deve però avvenire previo avviso scritto al Comune dal proprietario dell'immobile interessato.

4 - Il proprietario non può opporsi all'installazione, se all'immobile non ne derivano danni.

5 - I proprietari non possono rimuovere gli indicatori e gli apparecchi per servizi pubblici,

occultare gli indicatori, neppure con la vegetazione, e sono tenuti a ripristinarli in caso di distruzione a loro imputabile.

6 - Gli indicatori e le insegne pubblicitarie, apposti da soggetti diversi dagli Enti sopra indicati, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata nel rispetto del decoro urbano, semprechè non intralcino la mobilità pedonale e veicolare.

7 - Per l'apposizione di insegne pubblicitarie lungo le strade, fuori dei centri abitati, oltre all'autorizzazione comunale è necessaria quella dell'ente gestore della strada. I cartelli e le insegne non possono essere collocati a distanza minore di m.3 dal ciglio stradale e debbono avere i requisiti stabiliti dal D.P.R. 420/1959 (forma, colori, distanziamento reciproco, ecc.).

8 - Sono consentite insegne a bandiera, purchè collocate ad un'altezza non inferiore a m.2,50 dal livello del marciapiede e purchè il loro oggetto risulti di almeno (50) cm. inferiore alla larghezza del marciapiede. Non sono ammesse insegne a bandiera che aggettino oltre tale limite.

9 - I balconi e le pensiline devono essere posti ad una altezza minima di m.4 dal piano del marciapiede rialzato.

10 - Nel caso non esista marciapiede, i balconi e le pensiline devono stare ad una altezza minima di m.4,50 dal piano stradale o dal percorso pedonale.

11 - I balconi e le pensiline non possono sporgere su suolo pubblico oltre m.1,20, e non possono comunque superare la larghezza del marciapiede rialzato.

12 - La collocazione di tende mobili aggettanti è soggetta ad autorizzazione.

13 - Non sono ammesse tende aggettanti se non vi è marciapiede.

14 - Le tende, le eventuali loro appendici ed elementi meccanici non possono essere posti ad una altezza dal piano del marciapiede inferiore a m.2,20.

15 - La protezione orizzontale dell'aggetto della tenda deve comunque cadere internamente al marciapiede, ad una distanza non minore di 50 cm. dal bordo dello stesso.



16 - Nel caso in cui sul fronte di un edificio vi siano più esercizi commerciali che intendano apporre tende esterne, il Comune può richiedere l'unificazione della forma, della dimensione, del colore e del posizionamento delle medesime.

ART. 11

Passi carrai e uscita dalle autorimesse

1 - L'apertura di passi carrai sulla viabilità pubblica è subordinata all'autorizzazione dell'ente che la gestisce ed è subordinata al rispetto delle norme del Piano regolatore.

2 - I passi carrai e le uscite delle autorimesse, sia pubbliche sia private, d'immissione sulla viabilità pubblica o su passaggi pedonali pubblici o di uso pubblico, debbono essere opportunamente segnalati per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.

3 - L'uscita da passi carrai e da autorimesse deve essere studiata in modo da assicurare buona visibilità al conducente, anche con l'ausilio di specchi opportunamente disposti senza arrecare intralcio al traffico.

4 - Tra gli stipiti più vicini alle uscite delle autorimesse e delle uscite pedonali di locali collettivi - scuole, cinema, ecc. - deve sempre intercorrere una distanza minima di m.10.

5 - Le uscite da autorimesse interrate o seminter-rate debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 15%. La pendenza dovrà essere inferiore ( $8,5 + 10\%$ ) per rampe non rettilinee. Tutte le rampe debbono terminare almeno m.3,50 prima del punto d'immissione sulla viabilità pubblica o sui percorsi pedonali d'uso pubblico (es. porticati), per consentire la sosta del veicolo prima dell'immissione.

6 - Le rampe debbono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile con scanalature per il deflusso delle acque e debbono essere fornite, almeno da un lato, di un corrimano posto all'altezza di m.0,90 dal piano di calpestio.

7 - Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m.2,50 se rettilinee ed a m.3,50 se in curva. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m.5 e a m.6 per le autorimesse di grandi dimensioni (2.000 mq) o pubbliche.

8 - Le rampe in curva debbono essere calcolate in rapporto al raggio minimo di curvatura degli autoveicoli (indicativamente, per le autovetture il raggio è di m.5 + 6; per gli autocarri è di m. 9 + 10).

ART. 12

Recinzioni e cancelli

1B 1 - Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve richieste dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano.\*

*La distanza dal ciglio stradale non può essere inferiore a m. 1,50*

2 - I muri di cinta non debbono superare i m. 2,00 di altezza.

3 - I cancelli d'ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori della sede stradale.

*art 4.5*

*Recinzioni in muro pieno h max 162*

*in ferro: parte in muratura h max 7*

*e parte metallica h max 120 cm.*

Art. 13

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE IN CAVE E TORBIERE

1 - Chiunque intenda esercitare attività estrattive in cave e torbiere deve richiedere apposita autorizzazione al Comune.

2 - La domanda di autorizzazione, in carta legale, deve essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava, proprietario od altro soggetto avente titolo in base ad apposito contratto di locazione o concessione, e deve contenere le generalità, il codice fiscale e la firma autenticata dello stesso.

3 - I documenti da presentare al Comune sono i seguenti:

- domanda di autorizzazione rivolta, tramite il



Sindaco, all'Autorità competente per territorio, nel caso in cui la cava si trovi in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267;

- eventuale copia della denuncia di esercizio presentato a suo tempo al Comune ed al distretto minerario, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 9/4/1959, n.128;
- copia della domanda di autorizzazione della Provincia o dell'ANAS, necessaria qualora l'intervento comporti la creazione di nuovi accessi su strade provinciali o statali;
- ricevuta della domanda di autorizzazione, presentata all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, ai sensi dell'art.25 della L.1624/1962 e dell'art.17 della L.64/1974.

4 - Gli elaborati tecnici a corredo della domanda sono costituiti da:



- a) estratto di mappa catastale in scala 1:1000 in data non anteriore a mesi sei;
- b) planimetria in scala 1:25000 (I.G.M.) con localizzazione della cava ed indicazione del vincolo idrogeologico e forestale, sismico, archeologico, ambientale, di consolidamento degli abitati, demaniale, di rispetto ai corsi d'acqua;
- c) relazione geologica, costituita da elaborati cartografici estesi a tutta l'area di influenza della cava, in scala non inferiore a 1:10000, da un congruo numero di sezioni geologiche e da una relazione sulle condizioni litologiche, geo-morfologiche, tettoniche (giacitura e deformazioni) idrogeologiche, idrologiche e di stabilità presenti e conseguenti alla attività di cava;
- d) piano di coltivazione costituito da:
  - relazione tecnico illustrativa della consi-

stenza e stratigrafia del giacimento, delle fasi temporali di sfruttamento previste, delle modalità di coltivazione, accumulo e scarico;

- rilievo planoaltimetrico, con congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali, in scala non inferiore a 1:500;
- colonne stratigrafiche in scala non inferiore a 1:100;

e) progetto di sistemazione paesaggistica, costituito da:

- relazione tecnica dalla quale risultino le opere ed i lavori da compiere; la morfologia che assumeranno i terreni coltivati; la destinazione del suolo al termine delle lavorazioni; il coordinamento tra l'attuazione delle opere di sistemazione e le attività di coltivazione; i tempi, le modalità ed il costo delle opere di sistemazione, al fine






della determinazione delle garanzie finanziarie;

- carta dell'utilizzazione del suolo in scala non inferiore a 1:2000, estesa a tutta l'area di "influenza" della cava;
- carta della destinazione del suolo, a sistemazione ultimata, estesa alla stessa area di cui al punto precedente, in scala non inferiore a 1:2000, con sviluppi, a scala 1:500 per le aree che sono state interessate alla coltivazione;

f) programma economico-finanziario illustrante la previsione della produzione media annua, le caratteristiche del materiale e la sua destinazione, i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle unità lavorative impiegate, ecc. Il programma economico finanziario deve altresì contenere uno schema di convenzione con il Comune;



g) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio, oltre a fotografie aeree tali da consentire la visione stereoscopica dell'area di influenza della cava.

5 - La domanda di autorizzazione va consegnata al Comune, il quale, verificata l'esistenza dei documenti descritti nei precedenti commi, rilascia apposita ricevuta, separatamente per la domanda di autorizzazione dell'esercizio dell'attività estrattiva e per le eventuali domande di autorizzazione.

6 - Al fine di una rapida ed esauriente istruttoria il Comune deve inviare sollecitamente una copia delle domande e delle relative documentazioni:

- alla Regione, Assessorato competente;
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

7 - Il Consiglio Comunale, accertata l'esistenza delle autorizzazioni di cui al precedente comma, deve rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione oppure negarla, entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli organi regionali.

8 - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula della convenzione, sottoscritta sia dall'esercente della cava sia dal proprietario del terreno, che viene registrata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura del Comune e a spese dell'esercente della cava.

9 - L'autorizzazione alla coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca.

10 - Le procedure per il rilascio di rinnovo di autorizzazione sono uguali a quelle descritte nel presente articolo.

-monumentale;

- gli elementi, gli edifici e i complessi di minore interesse storico-artistico, ma di valore ambientale.

PROVINCIA

Art. 14

FASCE DI RISPETTO STRADALE

1 - Fuori del perimetro dei centri edificati ed urbanizzati, distinti sulla base delle previsioni localizzative del Piano regolatore, vanno osservate, per le nuove costruzioni, le distanze minime a protezione del nastro stradale, disposte dal D.M. 1° aprile 1962.

2 - Nei casi di rappresentazione grafica, delle fasce di rispetto stradale sulle tavole tematiche e di progetto, si configurano interventi in ampliamento delle sedi viarie e, quindi, la limitazione d'uso delle aree interessate, anche in ordine al loro asservimento a fini di edificabilità.

MINISTERO  
P. S.

Art. 15

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1 - Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n° 1265, è fatto divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti, qualunque destinazione abbiano, entro un raggio di m. 50 dal cimitero.

2 - Nella fascia di rispetto cimiteriale, è consentita la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la vendita di fiori, di lampade votive e di oggetti di culto, previa stipula di convenzione, con cui il concessionario si impegna a rimuovere il chiosco in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

## I N D I C E

- NORMATIVA TECNICA	Pag.	1
Titolo V - Tutela ambientale		1
Igiene e tutela dell'ambiente		1
Art. 1-Salubrità del suolo -		1
Art. 2-Scarichi e classificazione delle acque		3
Art. 3-Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi		11
Art. 4-Inquinamenti		14
Art. 5-Rifornimento idrico		15
Art. 6-Costruzioni rurali		19
Art. 7-Antenne radio televisive o di telecomunicazione		23
Art. 8-Elementi di arredo		25
Art. 9-Marciapiedi, porticati e percorsi pedonali		27
Art. 10-Elementi aggettanti e tende mobili		28
Art. 11-Passi carrai e uscita dalle autorimesse		32
Art. 12-Recinzioni e cancelli		34
Art. 13-Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive in cave e torbiere		35
Art. 14-Fasce di rispetto stradale		43
Art. 15-Fascia di rispetto cimiteriale		44
Indice		45

INDICE GENERALE

NORMATIVA TECNICA

TITOLO I - GENERALITA'

TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE URBANISTICHE ED EDILIZIE

TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA

TITOLO IV - DISCIPLINA EDILIZIA

→ TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE